

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 90/CDN (2009/2010)

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Federico Vecchio, dall'Avv. Angelo Pasquale Perta, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(295) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI ANTONIO TESORO (Presidente della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) SAVINO TESORO (Consigliere della Soc. Aurora Pro Patria 1919 Srl) E DELLA SOCIETÀ AURORA PRO PATRIA 1919 Srl (nota n. 7101/1004pf09-10/am/MA del 26.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 aprile 2010 il Procuratore federale ha deferito dinanzi a questa Commissione:

- i Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere entrambi della violazione di cui agli artt 1, comma 1 e 5, comma 1, del C.G.S., per le dichiarazioni gravemente lesive, espresse nel dopo gara dell'incontro Pro Patria-Benevento svoltasi il 24 gennaio 2010, nei riguardi della Lega Pro, dell'arbitro della gara e della Società Benevento Calcio;
- la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl, per rispondere della violazione di cui agli artt. 4, commi 1 e 2 e 5, comma 2 del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, per le dichiarazioni espresse dai propri tesserati al termine del predetto incontro di calcio Pro Patria-Benevento.

La Procura Federale fonda la sua azione disciplinare su un dvd, inviato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, con nota datata 29 gennaio 2010, contenente le video interviste effettuate dal telecronista di una rete televisiva locale ai due precitati dirigenti della Società varesina e relativo al dopo partita della gara Pro Patria-Benevento, svoltasi il precedente 24 gennaio, perché dal supporto digitale "*risultano pesanti commenti sull'esito della gara effettuati dai dirigenti della Società Aurora Pro Patria 1919 Srl*" Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Società, che secondo gli organi inquirenti, travalicando i limiti di un legittimo diritto di critica, hanno rilasciato dichiarazioni gravemente lesive, il primo, della imparzialità della Lega Pro, dell'arbitro della gara e della consorella Benevento; il secondo, della reputazione della stessa squadra di calcio Benevento.

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, il difensore dei Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Aurora Pro Patria 1919 Srl, e della stessa Aurora Pro Patria 1919 Srl, faceva pervenire tre memorie scritte, con documentazione allegata, al fine di impugnare e contestare integralmente il contenuto del deferimento da parte della Procura Federale per: "*insussistenza ed infondatezza delle*

violazioni ascritte dalla Procura Federale ai Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro nonché in via diretta ed oggettiva, alla Aurora Pro Patria 1919 Srl – in particolare, non rilevabilità nelle dichiarazioni rese dal suindicato dirigente in occasione della partita Pro Patria - Benevento del 24 gennaio 2010, di alcun giudizio lesivo della imparzialità del direttore di gara e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nonché pregiudizievole della onorabilità e della rispettabilità della Società Benevento Calcio Spa - Al contrario, riconducibilità delle espressioni di cui trattasi entro i confini del legittimo esercizio del diritto di critica – In via estremamente gradata e per mero tuziorismo difensivo configurabilità, nella vicenda in esame, di svariate e significative circostanze attenuanti. Con conseguente inevitabile applicabilità al deferito medesimo della sanzione minima prevista dal C.G.S. ”.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Antonio Tesoro, della sanzione di mesi 8 (otto) di inibizione per il Sig. Savino Tesoro e della sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) per la Società Aurora Pro Patria 1919 Srl.

È comparso inoltre il difensore dei Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro e della Società Aurora Pro Patria Calcio 1919 Srl, il quale si è riportato integralmente alle proprie difese in atti.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali appare evidente la violazione posta in essere dai deferiti, poiché, dal dvd inviato dalla Lega Italiana Calcio Professionistico con nota datata 29 gennaio 2010, contenente le video interviste effettuate dal telecronista di una rete televisiva locale ai due precitati dirigenti della Società varesina e relativo al dopo partita della gara Pro Patria-Benevento, svoltasi il precedente 24 gennaio, effettivamente risultano dichiarazioni dei Sig.ri Antonio Tesoro e Savino Tesoro, rispettivamente Presidente e consigliere della Società, che travalicano i limiti di un legittimo diritto di critica, in quanto gravemente lesive della imparzialità della Lega Pro, dell'arbitro della gara e della Società Benevento, nonché della reputazione della stessa Società Benevento.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità dei deferiti, irroga la sanzione dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) al Sig. Antonio Tesoro, di € 3.000,00 (Euro tremila/00) al Sig. Savino Tesoro e di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) alla Società Aurora Pro Patria Calcio 1919 Srl.

(310) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ALDO SPINELLI (Presidente ed Amministratore Delegato, Legale rappresentante della Soc. AS Livorno Calcio Srl) E DELLA SOCIETÀ AS LIVORNO CALCIO Srl (nota n. 7412/1012pf09-10/SP/blp/ma del 5.5.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 5.5.2010, il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione Disciplinare Nazionale:

- il Sig. Spinelli Aldo, Presidente e Amministratore delegato, legale rappresentante della Società Associazione Sportiva Livorno Calcio Srl;
 - la Società AS Livorno Calcio Srl,
- per rispondere:

- il primo della violazione dell'art. 1, comma 1, del C.G.S. per aver tentato di contattare, sulla ritenuta utenza privata telefonica del medesimo, l'arbitro CAN A-B Signor Mauro Bergonzi, nella giornata successiva alla gara Livorno-Bologna dallo stesso arbitrata, al fine di manifestargli il suo disappunto per la direzione di gara ritenuta insufficiente;
- la seconda, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente;

Nei termini assegnati nell'atto di convocazione, gli incolpati hanno fatto pervenire una memoria difensiva nella quale si rileva l'infondatezza dell'addebito e, di conseguenza, si chiede il proscioglimento da ogni addebito o, in subordine, l'applicazione della sanzione minima.

Alla riunione odierna, sono comparsi il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per Spinelli Aldo: inibizione per 1 (un) mese;
- per la Società AS Livorno Calcio Srl: ammenda di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00).

E' comparso altresì il difensore del deferito e della Società AS Livorno Calcio Srl, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il deferimento è fondato.

Dagli atti ufficiali risulta che in data 15.2.2010, il Presidente del Livorno Aldo Spinelli ha provato a contattare l'arbitro Mauro Bergonzi mediante una telefonata all'utenza telefonica ritenuta di sua titolarità, al fine di manifestargli il suo disappunto per l'arbitraggio della gara Livorno - Bologna disputatasi il giorno precedente, ritenuto insufficiente. I fatti non sono contestati dai deferiti.

Tale comportamento è contrario a quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, del C.G.S. secondo il quale i soggetti dell'Ordinamento federale sono tenuti all'osservanza delle norme e degli atti federali e devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. Infatti, il solo tentativo di contattare un direttore di gara integra la violazione di tale precetto, non potendo trovare accoglimento le argomentazioni difensive.

La Società è responsabile direttamente ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio Presidente.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere a Spinelli Aldo la sanzione dell'inibizione per 1 (un) mese e alla Società AS Livorno Calcio Srl la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(298) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: CIRO DI VUOLO (Presidente Onorario della Soc. ASD Mecobil Pese C/5) (nota n. 7064/545pf09-10/AM/ma del 26.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 26 aprile 2010 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Ciro Di Vuolo, Presidente Onorario della Società Mecobil Pese C/5, per rispondere della violazione prevista e punita dall'art. 1, comma 1 e 5, del C.G.S. vigente, perché al termine della gara Mecobil Pese-Scafati S. Maria del campionato nazionale di serie B Calcio a Cinque del 7.11.2009, dopo essersi qualificato come Presidente della Società ospitante, compiva atti di violenza nei confronti del direttore di gara, colpendolo con due schiaffi al petto.

La Procura Federale fondava la sua azione disciplinare sulla base degli atti e degli accertamenti relativi all'identificazione della persona, qualificatasi come Presidente della squadra ospitante, che, al termine della gara in questione, ebbe a colpire l'arbitro al petto con due schiaffi, successivamente identificata in tale Ciro Di Vuolo, riconosciuto in seno alla Società Mecobil Pese C/5 come il Presidente Onorario della detta Compagine sportiva.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione di anni 3 (tre) di inibizione per il Sig. Ciro Di Vuolo.

Nessuno è comparso per la parte deferita.

I motivi della decisione

La Commissione, esaminati gli atti e sentita la relazione del rappresentante della Procura Federale, rileva quanto segue.

Dagli atti ufficiali risulta evidente la violazione posta in essere dal deferito, il quale, al termine della gara Mecobil Pese-Scafati S. Maria del campionato nazionale di serie B Calcio a Cinque del 7.11.2009, qualificatosi come Presidente della squadra ospitante, ebbe a colpire l'arbitro al petto con due schiaffi.

Il Di Vuolo veniva successivamente identificato come il Presidente Onorario della Società Mecobil Pese.

Sanzioni eque, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, appaiono quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione Disciplinare Nazionale delibera di accogliere il deferimento e, riconosciuta la responsabilità del deferito, irroga la sanzione dell'inibizione per anni 3 (tre) al Sig. Ciro Di Vuolo.

(304) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONINO CUZZOCREA (Dirigente della Soc. ASD Hinterregio), DOMENICO VARRÀ (Calciatore della Società AS Rosarno) FORTUNATO VARRÀ (Calciatore della Società AS Rosarno) E DELLE SOCIETA' AS ROSARNO E ASD HINTERREGIO (nota n. 7177/608pf09-10/AM/ma del 27.4.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l'atto di deferimento; letti gli atti e la memoria difensiva fatta pervenire dal Sig. Fortunato Varrà a mezzo del proprio difensore;

ascoltato, nella riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l'irrogazione dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Domenico Varrà, dell'inibizione di mesi 6 (sei) in danno del Sig. Cuzzocrea Antonino, della squalifica di 2 (due) giornate in danno del Sig. Fortunato Varrà, dell'ammenda di € 7.000,00 (Euro settemila/00) in danno della ASD Hinterregio, dell'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00) in danno della AS Rosarno; dato atto dell'assenza di tutti i soggetti deferiti, pur ritualmente convocati; osserva quanto segue.

Il deferimento

Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione i Sig.ri Domenico Varrà, Presidente dell'AS Rosarno (di seguito, anche detta "Rosarno"), Fortunato Varrà, calciatore della Rosarno, Antonino Cuzzocrea, dirigente dell'ASD Hinterregio (di seguito, anche detta "Hinterregio"), la Rosarno e la Hinterregio, per rispondere, rispettivamente:

- i primi tre della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, per aver tenuto un comportamento violento nei confronti di altri tesserati;
- la Rosarno a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio Presidente ed a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio calciatore tesserato;
- la Hinterregio a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., per le violazioni ascritte al proprio dirigente.

Il deferimento è stato promosso per avere i Sig.ri Varrà e Cuzzocrea, durante l'intervallo della gara Hinterregio-Rosarno del 25 ottobre 2009, partecipato a disordini nell'area antistante gli spogliatoi, sfociati – come risulta dall'informativa della Questura di Reggio Calabria – in scontri fisici tra gli stessi e altri soggetti. A seguito di tali fatti, il Questore di Reggio Calabria adottava provvedimento di DASPO nei confronti dei tre deferiti.

Il Sig. Fortunato Varrà si è costituito nel procedimento depositando memoria, sostanzialmente eccependo di aver avuto un ruolo marginale negli episodi contestati e, soprattutto, di aver ottenuto dal Tribunale Amministrativo Regionale di Reggio Calabria l'accoglimento della domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento di DASPO adottato nei suoi confronti, chiedendo, in conseguenza, il proscioglimento da ogni addebito.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Gli addebiti risultano provati dalla documentazione in atti, da cui si evince, in maniera inequivocabile, la partecipazione dei tre soggetti deferiti ai fatti in contestazione. A tal fine, a nulla rileva il provvedimento del TAR Calabria sopra richiamato, in quanto è stato motivato non sul presupposto della estraneità del Sig. Fortunato Varrà ai fatti richiamati, ma per consentire a questi, nelle more del procedimento di merito, di poter continuare a svolgere la propria attività di calciatore, da cui trae il proprio sostentamento.

In merito alle sanzioni, questa Commissione, tenuto conto di quanto sopra, nonché degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congruo infliggere quelle delle inibizioni e delle squalifiche così come richieste dalla Procura federale, mentre, per ciò che attiene a quelle richieste in danno delle due Società, quelle

dell'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00) in danno del Rosarno e dell'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00) in danno dell'Hinterregio.

Il dispositivo

La Commissione Disciplinare Nazionale accoglie il deferimento proposto e per l'effetto commina:

- al Sig. Antonino Cuzzocrea l'inibizione di mesi 6 (sei);
- al Sig. Domenico Varrà l'inibizione di mesi 6 (sei);
- al Sig. Fortunato Varrà la squalifica di 2 (due) giornate in gare ufficiali;
- alla AS Rosarno l'ammenda di € 8.000,00 (Euro ottomila/00);
- alla ASD Hinterregio l'ammenda di € 4.000,00 (Euro quattromila/00).

* * * * *

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dal Prof. Claudio Franchini, Presidente; dall'Avv. Federico Vecchio, dal Prof. Avv. Raffaele Titomanlio, Componenti; dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 7 giugno 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(316) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PIETRO ACCARDI (Presidente della Soc. ASD Calcio Femminile Marsala) E DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO FEMMINILE MARSALA (nota n. 7231/1129pf09-10/GR/mg del 29.4.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
vista la nota della Procura Federale del 19.5.2010, con la quale la stessa dichiara di rinunciare agli atti del Deferimento;
accoglie tale l'istanza,

P.Q.M.

Dichiara non doversi procedere.

(317) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO SALVATORE RUGGIERO (Presidente della Soc. Polisportiva Mater Domini ASD) E DELLA SOCIETÀ Polisportiva Mater Domini ASD (nota n. 7234/1130pf09-10/GR/mg del 29.4.2010).

La Commissione Disciplinare Nazionale,
vista la nota della Procura Federale del 19.5.2010 con la quale la stessa dichiara di rinunciare agli atti del Deferimento;
accoglie tale l'istanza,

P.Q.M.

Dichiara non doversi procedere.

Il Presidente della CDN
Prof. Claudio Franchini

“”

Pubblicato in Roma il 7 giugno 2010

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Giancarlo Abete